



Criteri di assegnazione dei docenti alle classi

Approvati dal Consiglio d'istituto nella seduta del 16/03/2023.

In vigore dall'a.s. 2023/24 fino a successiva modifica del Consiglio d'Istituto

Riferimenti normativi:

- DLgs 297/1994 Art 7 comma 2 sulle prerogative del Collegio Docenti;
- DLgs 297/1994 Art 10 comma 4 sulle prerogative del Consiglio d'Istituto;
- DLgs 297/1994 Art 396 comma 2 lettera d) sui compiti del Dirigente Scolastico;
- O.M. n.446, del 22 luglio 1997 Art.7 comma 1 che detta disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;
- CCNL 29/11/2007 Art 39 che disciplina i "rapporti di lavoro a tempo parziale";
- DPR 275/1999 Art. 5 sull'autonomia organizzativa e impiego dei docenti;
- Legge 107/2015 Art. 1 comma 5 in merito all'organico dell'autonomia;
- DLgs 165/2001, Art. 25 sulle prerogative dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche;
- Legge 107/2015 Art. 1 comma 7, sull'individuazione del fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia;
- Legge 107/2015 Art. 1 comma 63 sulla costituzione dell'organico dell'autonomia;
- Legge 107/2015 Art. 1 comma 78 sul ruolo del Dirigente scolastico in merito alla gestione dell'organico dell'autonomia in particolare sulla gestione e valorizzazione delle risorse umane;
- Legge 107/2015 Art. 1 comma 79 sull'individuazione docenti e assegnazione anche in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati;
- Legge 107/2015 Art. 1 comma 83 sull'individuazione collaboratori del Dirigente Scolastico;
- Legge 107/2015 Art. 1 comma 84 sulla riduzione del numero di alunni per classe;
- Legge 107/2015 Art. 1 comma 85 sulla sostituzione docenti assenti;
- Nota MIUR 2852 del 05-09-2016 sull'utilizzo dell'Organico dell'autonomia

Procedura

- Il Consiglio d'Istituto, nel rispetto delle prerogative di legge spettanti al Dirigente scolastico, definisce i criteri di assegnazione dei docenti alle classi e dell'impiego dell'organico dell'autonomia;
- Il Collegio Docenti per tramite delle sue articolazioni nei dipartimenti formula delle semplici proposte;
- Il Dirigente scolastico, nell'ottemperanza dei suoi compiti di assicurare la gestione unitaria dell'istituzione, esercitando la direzione, il coordinamento e la valorizzazione delle risorse umane, assegna i docenti alle classi e individua i compiti organizzativi e didattici da affidare ai docenti dell'organico dell'autonomia.

Normativa primaria di riferimento. Finalità

Il Dirigente scolastico dispone all'inizio di ogni anno scolastico con proprio provvedimento l'assegnazione dei singoli docenti alle classi, alla luce delle sue competenze esclusive connesse alla funzione dirigenziale di cui è titolare in forza delle seguenti disposizioni di legge:

D.Lgs. 297/1994 Art 396 comma 2 lettera d) al Dirigente scolastico spetta di "procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti...";



D.P.R 275/1999 Art 5

comma 1 Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

comma 4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

D.Lgs 165/2001 art.25:

comma 2 "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative...";

comma 4 "Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale";

comma 5 "Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti...".

Legge 107/2015 art. 1, comma 78: "Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane...".

L'assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal PTOF e a garantire la qualità, l'efficacia e l'efficienza del P.T.O.F. d'Istituto; essa avviene, su provvedimento del Dirigente scolastico, tenendo conto dei criteri sottoelencati.

L'assegnazione dei docenti alle classi dovrà tener conto del vincolo della riconduzione dell'insegnamento alle 18 ore settimanali garantendo l'unitarietà dell'insegnamento della disciplina, salvo eccezioni definite in sede di organico di fatto (cattedre con meno o più di 18 ore concesse dall'Ufficio scolastico regionale). **In ogni caso è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.**

Criteri di assegnazione dei docenti alle classi (ordine di priorità):

1. Svolgimento di incarichi organizzativi o didattici conferiti dal Dirigente scolastico, in forza delle sue prerogative disposte da singole norme di legge;
2. Efficienza ed efficacia, misurate sia in termini quantitativi che qualitativi e di risultato delle attività didattiche e/o organizzative anche pregresse svolte dal singolo docente negli anni scolastici precedenti (ivi compreso raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento e determinati dal RAV redatto ai sensi del DPR 80 del 28/03/2013.);
3. Specifiche competenze professionali dei docenti desumibili da incarichi didattici e/o organizzativi svolti in precedenza sulla base di formali atti del Dirigente Scolastico;
4. Disponibilità all'attuazione di eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa;
5. Disponibilità del personale docente stesso a svolgere specifici incarichi (a titolo esemplificativo non esaustivo si indicano le seguenti attività: coordinatori di classe, referenti-tutor ASL/PCTO, CLIL Certificazioni professionali, referenti di progetti specifici, Esame di Stato, accoglienza,...)



6. Per quanto possibile si eviterà di assegnare più di una classe quinta ad uno stesso docente salvo che ciò non si renda strettamente necessario per ragioni organiche (ad esempio i docenti che insegnano in più di 5 classi), in ogni caso a nessun docente può essere attribuito uno stesso insegnamento in più di due quinte.
7. Partecipazione attiva alle proposte didattiche elaborate del consiglio di classe;
8. Contributo alla realizzazione del PTOF all'interno delle attività programmate dal CDC;
9. Continuità dell'insegnamento sulle classi, ma solo se tale continuità è un valore per la classe, riferita all'interno del primo biennio e del triennio. Non si considerano in continuità gli incarichi di insegnamento svolti nel primo biennio e nel successivo triennio dei singoli indirizzi o ordini di scuola;
10. Equilibrata distribuzione di docenti nelle classi con contratto part-time, a tempo determinato e indeterminato assicurando, là dove possibile, la rotazione fra le singole sezioni;
11. Continuità nell'ordine di scuola (ITI/LICEO);
12. Continuità all'interno dell'indirizzo;
13. Esplicita e motivata domanda del docente di assegnazione a sede, sezione o singola classe.

Il Dirigente Scolastico, in previsione dell'inizio del successivo anno scolastico, dopo il termine delle lezioni, previa acquisizione delle indicazioni fornite dai dipartimenti (i quali si esprimono su mandato del Collegio dei Docenti) o anche dai singoli docenti, nel suo compito di gestione unitaria dell'Istituzione scolastica di cui alle norme primarie soprarichiamate, provvede a predisporre l'assegnazione dei docenti alle classi tenendo conto dei sopraindicati principi e criteri, ferme restando le sue competenze di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di cui alle pregresse indicate norme di riferimento.

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei suoi compiti prioritari attribuiti dalle norme di legge di riferimento, al fine di garantire l'ordinato, efficiente ed efficace funzionamento del servizio scolastico finalizzato in primis all'interesse pedagogico - didattico degli studenti, può disporre, di derogare ai criteri e priorità sopraindicati sull'assegnazione di un singolo docente alle classi, sulla base di specifiche documentate valutazioni relative a dinamiche relazionali o altre ragioni anche di natura didattica, che rendono inopportuna l'assegnazione di singolo docente ad una classe determinata o a una sezione.

All'esito delle attività sopraindicate dal 1° settembre di ogni anno il Dirigente scolastico assegna formalmente i singoli docenti alle classi. La pubblicazione dell'orario scolastico sul sito dell'Istituto costituisce a tutti gli effetti di legge l'atto formale del Dirigente di assegnazione dei docenti alle classi.

Organico dell'autonomia

Il Dirigente Scolastico individua i docenti con parziale/totale esonero dall'insegnamento con compiti di collaborazione nella gestione, organizzazione e coordinamento delle attività dell'Istituto.

I dipartimenti, impregiudicate le facoltà del Dirigente Scolastico derivanti dall'applicazione delle norme di legge sopraindicate, formulano semplici proposte in merito all'utilizzazione dei docenti da assegnare alle classi, e anche alle cattedre con ore di potenziamento e sostegno ed alla progettazione delle attività dell'Istituto. **In ogni caso i docenti individuati o che si candidano per l'assegnazione di ore di potenziamento, dovranno in ogni caso assicurare in via prioritaria la sostituzione dei docenti assenti o impediti per esigenze di servizio allo svolgimento dell'attività didattica e lo svolgimento di attività di sportello e di recupero al termine del primo periodo didattico.**

Il Dirigente scolastico assegna i singoli docenti alle varie attività didattiche e/o organizzative dell'Istituto tenendo conto prioritariamente delle competenze specifiche dei singoli docenti anche desumibili da incarichi didattici e/o organizzativi svolti in precedenza sulla base di formali atti del Dirigente Scolastico, nonché sulla base delle proposte dei dipartimenti, in ogni caso al fine di ottimizzare l'organizzazione dell'Istituto e di favorire l'attuazione delle attività previste dal PTOF.

Si precisa che "la prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere interamente svolta in attività di insegnamento nelle classi assegnate..." così come previsto dall'art. 7.1 O.M. 446 del 22/07/1997 e art. 39 CCNL 29/11/2007.

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e regolerà le assegnazioni relative all'a.s. 2023/2024 e avrà efficacia fino a sua successiva modifica da parte del Consiglio d'Istituto stesso.